

Condominio

Monte Amiata

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

STUDIO NOTARILE
Dott. CARLO GALLIZIA
MILANO - Via Cappuccio N. 16
Telef. 802.978 / 802.993

N. 70050/17548 Rep.

DEPOSITO DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Repubblica Italiana

L'anno 1974 (mille novecentosettantaquattro) addì 12

(dodici) Novembre.

In Milano, nel mio studio in Via Cappuccio n. 16.

Avanti a me Dott. Carlo Gallizia, Notaio, residente

in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di

Milano;

senza l'assistenza dei testimoni per espresso concorso
di rinuncia fattavi con me Notaio dalla infra-scritte parti,
ci è personalmente costituito*

il Dott. RENATO RONZILLO, nato a Napoli il 29 Novembre

1939, domiciliato a Roma, per la carica in Via

Embrone n. 2, dirigente.

Della cui identità personale sono certo, il quale mi

richiede di ricevere in deposito e trattenere nei

miei atti il Regolamento di Condominio del complesso

edilizio sito in Milano fra le Vie CILEA, FALK e

FICHERA, con accessi dal numero 34 della Via Cilea

e dal n. 37 della Via Falk, attualmente di proprietà

della Società IMMOBILIARE E FINANZIARIA PER AZIONI

(S.I.F.A.) in corso di prossimo frazionamento condo-

miniale;

REGISTRATO A MILANO

N. 28-XI-1974

N. 18309

Serie E

4204

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ritiro il suddetto Regolamento di Condominio con le annesse Tabelle millesimali costituito da n.13 tredici fogli di carta bollata dei quali occupa numero quarantatre facciate intere e poche righe della quarantaquattresima, Regolamento con tabella millesimale che sottoscritto dal comparente e da me Notaio allego a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto "A".

Richiesto io Notaio ho steso questo atto che ho letto alla parte, la quale, pienamente approvandolo, lo sottoscrive con me Notaio.

Omessasi la lettura dell'allegato per espresso esoneramento della parte stessa.

Quest'atto scritto a macchina, con nastro indelebile, sotto la mia direttiva, consta di un foglio occupato per una facciata intera e circa due terzi della seconda.

Renato Pizzini



STUDIO NOTARILE
Dott. CARLO GALLIZIA
MILANO - Via Cappuccio N. 18
Telef. 802.979 / 802.993

COMPLESSO EDILIZIO SITO IN MILANO TRA LE VIE CILEA, FALK E

FICHERA.

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

ART. 1

OGGETTO - Il presente regolamento disciplina i rapporti condominiali fra le singole unità immobiliari del complesso edilizio sito in Milano tra le Vie Cilea, Falk e Fichera; vincola la proprietà di ciascuna unità immobiliare - a qualsiasi uso adibita - di cui il detto complesso è composto ed è obbligatorio per tutti i condomini, loro eredi ed aventi causa.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE - Il complesso si articola in cinque corpi di fabbrica A1, A2, B, C e D, fra loro collegati a varie quote mediante passaggi pedonali coperti e piazze sopraelevate.

I fabbricati A1 e A2 hanno entrambi n. 6 piani fuori terra, 5 scale e relativi ascensori.

Il fabbricato B ha 7 piani fuori terra, 4 scale e relativi ascensori.

Il fabbricato C ha 2 piani fuori terra ed è servito da una rampa pedonale. A tale fabbricato si può accedere anche mediante le scale degli adiacenti fabbricati B e D.

Il fabbricato D ha 3 piani fuori terra, 5 scale e relativi ascensori.

Al piano scantinato, che si estende sotto le piazze e i

REGISTRATO A MILANO

Il _____

N. _____

Serie _____

L. _____

cinque edifici, sono situate cantine, box, garages, centrale termica, centraline idriche, locali contatori A.E.M., locali di raccolta a terra delle immondizie, sottonegozi e magazzini. I locali del piano scantinato sono serviti da quattordici degli impianti necensore sopra elencati.

Al piano terra, nei fabbricati B, D e parte dell'A1, sono realizzati porticati pedonali.

Al piano rialzato sono ubicati nei fabbricati A1 e A2 i corridoi di ingresso agli appartamenti di tale piano; nei fabbricati B, C e D la zona commerciale con i relativi negozi; e, a collegamento dei vari corpi di fabbrica, le piazze.

Nei piani superiori e in tutti i fabbricati si trovano corridoi o ballatoi di ingresso ai vari appartamenti e agli uffici.

L'area residua del lotto, non edificata, è destinata a parcheggi, a strade interne e a verde.

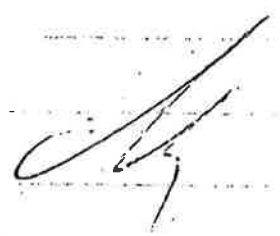
ART. 3

PARTI COMUNI - Con riferimento all'art. 1117 c.c. e in relazione alle particolarità del complesso edilizio, costituiscono proprietà comune ed indivisibile fra tutti i condomini:

- a) il terreno su cui sorge il complesso, le fondazioni, i muri di sostegno delle terre, le strutture portanti, i muri esterni e i relativi rivestimenti, le scale, i lastrici solari che non siano attribuiti in proprietà esclusiva alle singole unità immobiliari; gli alloggi portiere: appartamenti

int. 1 scala 8, piano Rialzato dell'edificio "A2" e int. 1. scala 15, piano I° dell'edificio "D", entrambi gravati da mutuo fondiario trentennale della Banca Nazionale del Lavoro, come meglio specificato al successivo art. 4; la recinzione con i cancelli di accesso, le guardiole, le strade interne al complesso, coperte e scoperte, i parcheggi scoperti, le zone a verde, le piazze, i passaggi di collegamento tra i fabbricati, i portici, i ballatoi, i corridoi, il locale della centrale termica, il deposito dell'olio combustibile, i vani ascensore e locali inerenti, i locali contatori A.E.N. e i locali cabina di trasformazione, i locali raccolta a terra delle immondizie, i locali e le centraline di sollevamento dell'acqua;

- b) i seguenti impianti: antincendio, elettrico e di illuminazione delle parti comuni, ascensori, di raccolta a terra delle immondizie; nonché gli altri impianti - qui di seguito elencati - fino al punto di diramazione degli stessi nei locali di proprietà esclusiva di ogni singolo condomino: di riscaldamento, ivi compresa ogni relativa attrezzatura, idrico comprese le attrezzature per il sollevamento dell'acqua, la rete fognante e le tubazioni di scarico delle acque nere e delle acque pluviali, televisivo centralizzato, citofonico;
- c) comunque ogni altra opera, installazione, impianto e manufatto di qualsiasi genere destinati ad uso comune e, più in generale, tutto quanto altro ^{altro non sia stato attribuito}



dalla Società venditrice in proprietà esclusiva.

L'entità delle rispettive quote di comproprietà dei singoli condomini partecipanti al condominio è espressa in millesimi e riportata nella Tabella A del presente regolamento.

Nel complesso edilizio non sussistono cose di proprietà comune divisibili fra i singoli condomini.

ART. 4

OBBLIGHI - La Società costruttrice ha stipulato con il Comune di Milano apposita convenzione, Atti municipali n. 13063/1635/74, in data 15.10.1974, rep. Mun. n. 72909/A, riguardante gli alloggi del complesso edilizio in ottemperanza dell'art. 18 della Legge 8 aprile 1962 n. 167, modificata dalla Legge 21 luglio 1965 n. 904.

Tale convenzione si intende qui espressamente ed integralmente richiamata; costituisce pertanto obbligo di ciascun condomino per quanto lo riguarda osservare norme e vincoli tutti dettati dalla citata convenzione.

Come pure è fatto obbligo, comune e indivisibile fra tutti i condomini, di rispettare obblighi e servitù derivanti alla Società costruttrice nei confronti del Comune, A.E.M., Azienda del Gas ecc.

Gli appartamenti int. 1 scala 8, piano R., edificio "A2" e int. 1, scala 15, piano I°, edificio "D" - di proprietà condominiale - sono gravati da mutuo fondiario XXXLe della Banca Nazionale del Lavoro per complessive L. 12.250.000 (dodicimilione)

5
riduecentocinquantamila) che farà carico - pro quota - a ciascun condomino.

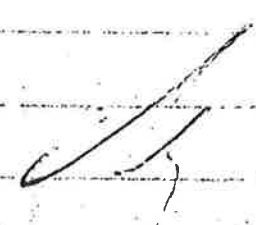
Ogni condomino resta pertanto obbligato al pagamento - secondo la quota millesimale indicata nella allegata tabella A e relativa alle porzioni immobiliari di sua proprietà - delle corrispondenti rate per l'ammortamento, ammontanti a complessive L. 1.122.670 (unmilionescentoventidue milaseicentotrenta) annue.

Detti appartamenti dovranno restare di proprietà condominiale in quanto destinati ad alloggi dei due portieri del complesso edilizio assunti dalla Società venditrice, per i quali il condominio resta obbligato al loro mantenimento in servizio.

ART. 5

PRESCRIZIONI E DIVIETI - Ciascun condomino resta espressamente obbligato a rispettare e a far rispettare dai suoi familiari, dipendenti, locatari o aventi causa, divieti e prescrizioni qui di seguito specificati:

E' VIETATO:

- 1) destinare gli alloggi ad ogni uso diverso dalla civile abitazione e, comunque, contrario all'igiene, alla decenza, alla buona costume, alla tranquillità, nei limiti delle vigenti leggi;
 - 2) destinare gli uffici o i negozi ad ambulatori per cura di malattie infettive o contagiose, scuola di musica, canto e ballo, albergo, pensione o locanda e, in genere, a qualsiasi
- 

- altro uso che possa turbare la tranquillità dei condomini
o sia contrario alla igiene o al decoro dell'edificio;
- 3) occupare, anche temporaneamente, qualsiasi locale o spazio di proprietà ed uso condominiale con opere anche a carattere provvisorio o con materiali, rifiuti o cose private di condomini - di qualsiasi genere esse siano - senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore;
- 4) fare innovazioni nelle proprietà individuali che interessino in via diretta o indiretta le parti comuni;
- 5) eseguire lavori alle cose comuni, sia che si tratti di innovazioni che di semplici modificazioni, effettuare qualsiasi sopraelevazione;
- 6) apportare modifiche all'impianto di riscaldamento nei locali di singola proprietà;
- 7) introdurre qualsiasi genere di veicolo nelle piazze, porticati, androni, ballatoi, passaggi di collegamento tra fabbricati o comunque nelle zone destinate al transito pedonale;
- 8) lasciare in sosta, anche momentanea, veicoli di qualsiasi genere lungo le vie di disimpegno e le rampe di accesso al piano scantinato;
- 9) installare antenne televisive particolari o altre apparecchiature esterne, sia nelle parti private che in quelle condominiali, come lastrici solari, balconi, terrazze, ballatoi, portici ecc.;

- 10) collocare vasi di fiori, piante ecc. o installare tende e manufatti come grate, vetrate ecc. sui davanzali o allo esterno di finestre, balconi, terrazze ecc., comunque, apportare qualsiasi modifica alle facciate esterne degli edifici, sia sul prospetto che sui ballatoi;
- 11) utilizzare le bocche d'acqua antincendio, di innaffiamento giardino ecc., per usi diversi da quelli cui sono destinate;
- 12) esporre, sciorinare o battere - sia in parti comuni che in quelle private visibili dall'esterno - biancheria, altri tessuti, tappeti ecc.;
- 13) suonare, cantare, ballare o far funzionare ad alto volume apparecchi radio, televisivi ecc. dalle ore 22 alle ore 8;
- 14) servirsi dell'impianto per la raccolta a terra dei rifiuti nelle ore 21-7;
- 15) far giocare bambini nelle scale, nei corridoi, negli androni e ballatoi;
- 16) lasciar liberi, anche temporaneamente, animali di qualsiasi genere nelle parti comuni del complesso edilizio.

PRESCRIZIONI

- 1) Il condomino deve notificare all'amministratore il proprio domicilio, in difetto si intenderà domiciliato agli effetti del presente regolamento nei locali di sua proprietà e se questi sono chiusi, presso i posti di portineria.
- 2) In caso di alienazione della sua proprietà, il condomino deve notificare e fare approvare dall'acquirente il presente

sono ripartite fra tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi, indicati nella allegata tabella A, salvo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3).

2) Le spese per la manutenzione ordinaria e l'esercizio degli impianti ascensori e delle scale, verranno ripartite in proporzione dei millesimi risultanti dalla allegata tabella B.

3) Le spese per la ordinaria manutenzione e l'esercizio dello impianto di riscaldamento, dovranno essere ripartite in proporzione dei millesimi risultanti dalla allegata tabella C.

Nessun condomino può, per qualsiasi motivo, sottrarsi alla contribuzione a tali spese, in proporzione della sua quota millesimale.

Le quote condominiali a carico di ciascun condomino devono essere versate all'Amministrazione in rate trimestrali anticipate entro e non oltre i primi cinque giorni di ciascun trimestre. Scaduto tale termine, l'Amministrazione applicherà, senza bisogno di preavviso, l'indennità di mora pari al 2% mensile. Trascorsi comunque novanta giorni dalla data di scadenza della rata, l'amministratore ha la facoltà di promuovere, senza necessità di particolari preavvisi o costituzione di mora, azione legale per il recupero del credito a carico del condomino moroso.

Per le necessità di cassa e per le spese di manutenzione ordinarie o straordinarie delle parti e impianti comuni dovrà essere costituito un fondo comune a disposizione dell'ammini-



regolamento che dovrà essere richiamato nell'atto di trasferimento; comunicare all'amministratore le generalità dello acquirente. Il condomino subentrante è tenuto in solido con il predecessore al pagamento dei contributi per l'anno in corso e quello antecedente.

3) Qualora un condomino o l'eventuale locatario per esso, dovesse assentarsi per qualche tempo, dovrà usare ogni maggiore diligenza al fine di evitare dannose immissioni, notificando comunque all'amministratore il recapito del detentore delle chiavi per l'accesso nei locali stessi in caso di urgente necessità.

4) Ogni condomino è obbligato ad eseguire tempestivamente nei locali di sua proprietà tutte quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini o le parti comuni o pregiudicare il decoro e l'uniformità esteriore del fabbricato; e consentire che all'interno dei locali di sua proprietà si proceda ad ispezioni e ai lavori necessari per le parti comuni dell'edificio, nell'interesse del condominio o dei singoli condomini.

ART. 6

RIPARTO SPESE

1) Le spese per la conservazione e la manutenzione delle cose comuni o di uso comune, quelle per gli impianti e per i servizi comuni, nonché quelle per l'assicurazione del complesso immobiliare, per l'amministrazione, per i portieri ecc.,

stratore. La relativa quota a carico di ciascun condomino dovrà ammontare a L. 20.000 (ventimila) per millesimo della tabella A.

ART. 7

AMMINISTRAZIONE - L'assemblea deve nominare in ciascun esercizio un amministratore scegliendo anche tra estranei al condominio, per le attribuzioni e le rappresentanze previste dagli artt. 1130 e 1131 c.c.

Esso dura in carica un anno, ma può essere revocato in qualsiasi tempo dalla Assemblea; deve alla fine di ogni esercizio - fissata al 31 dicembre di ogni anno - rendere conto della sua gestione alla Assemblea, presentando entro 30 gg. dalla fine dell'esercizio il bilancio della gestione. Tale obbligo sussiste anche in caso di dimissioni o revoca in corso di esercizio; provvedere agli atti conservativi dei diritti inerenti le parti comuni; eseguire le delibere dell'Assemblea; assicurare la osservanza dei regolamenti; provvedere alla riscossione dei contributi, rendite e indennità di assicurazione, alle spese ordinarie per la vigilanza, la nettezza e l'illuminazione del complesso immobiliare e per tutte quelle altre spese comunque attinenti al godimento comune; rappresentare il condominio nelle liti giudiziali attive e passive inerenti le parti comuni e il rispetto del regolamento sia nei confronti dei singoli condomini che di terzi; disciplinare l'uso delle cose e dei servizi comuni, sentito il parere del Consiglio di Condominio,

con effetto obbligatorio per i singoli condomini; provvedere alle spese ordinarie per il funzionamento dei servizi comuni, e a quelle per la manutenzione straordinaria che siano inderegabibili e che pertanto rivestano effettivo carattere d'urgenza e di necessità, riferendone alla prima Assemblea.

A tale scopo predisporrà un preventivo dettagliato - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea - delle spese occorrenti durante l'anno.

All'amministratore spetta un compenso che viene annualmente stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Detto compenso sarà prelevato dal fondo comune e ad esso parteciperanno tutti i condomini in ragione dei millesimi indicati nella allegata tabella A.

L'amministratore dovrà tenere il registro dei verbali, il libro cassa ad entrata e uscita, l'elenco dei comproprietari con generalità e domicilio, estremi del titolo di acquisto per ogni condomino, le planimetrie di tutti i piani del complesso, l'inventario delle cose mobili di proprietà comune. I provvedimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria e le altre necessità imprevedibili, potranno essere finanziati mediante prelevamenti dal fondo comune costituito a norma del precedente art. 6.

ART. 8

CONSIGLIO DEI CONDOMINI - Deve essere costituito dall'Assemblea e deve essere composto da 7 membri scelti tra i condomini, uno



dei quali viene nominato dalla stessa Assemblea quale Presidente. Dura in carica un anno. E' organo consultivo dell'amministratore che è tenuto a convocarlo almeno una volta ogni trimestre. Nella ipotesi che non venga convocato, è fatto obbligo al Presidente del Consiglio di provvedere alla detta incombenza. Il Consiglio di condominio deve esercitare il controllo amministrativo, tecnico e contabile sulla gestione per riferirne all'Assemblea con motivata relazione. Il Consiglio - che delibera a maggioranza degli intervenuti alle riunioni - sostituisce l'amministratore, in caso di sua assenza temporanea.

ART. 9

ASSEMBLEA - Convocazione. L'Assemblea dei condomini si riunisce in via ordinaria non oltre i 30 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario per l'esame e l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo o, in via straordinaria, quando lo amministratore lo reputi necessario o ne abbia avuto richiesta scritta e motivata dai condomini che rappresentino almeno un sesto del valore del complesso edilizio.

L'assemblea è convocata dall'amministratore mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della data fissata, insieme con copia del rendiconto e del bilancio preventivo al domicilio dichiarato a norma del precedente art. 5.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, delle materie da trattare e della

data dell'adunanza in seconda convocazione che deve essere fissata non oltre i dieci giorni dopo la data di prima convocazione.

Se l'amministratore o il consiglio dei condomini non convocano l'Assemblea, questa può essere convocata, con le formalità di cui sopra, da almeno dieci condomini, le cui quote millesimali ammontino, complessivamente, ad almeno 50/1000 del valore del complesso immobiliare.

I convenuti all'Assemblea trascorsi quindici minuti dalla ora fissata nomineranno di volta in volta un Presidente e un Segretario, scegliendoli tra i partecipanti al condominio, escluso l'amministratore.

Voto e delega - Ogni condomino ha diritto di farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona - purché non estranea al condominio, con delega scritta. All'amministratore non possono essere conferite deleghe; non sono ammesse più di dieci deleghe alla stessa persona.

Qualora una quota di condominio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante in Assemblea.

Il condomino, che sia amministratore, deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, nonché da quelle che riguardano provvedimenti da lui adottati.

Validità - L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del va



lore del complesso edilizio e i due terzi dei partecipanti al condominio.

a) Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore del complesso edilizio.

b) Se l'Assemblea di prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero la deliberazione presa nell'Assemblea di seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio o almeno un terzo del valore del complesso edilizio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalla attribuzione dell'amministratore medesimo nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione del complesso edilizio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita al suddetto paragrafo a).

Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 del c.c. devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore del complesso edilizio.

L'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.

Verbale - Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo

verbale, il quale deve contenere:

- a) il luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno;
- b) il cognome e nome dei condomini intervenuti o rappresentati con la indicazione del valore delle rispettive quote di con dominio;
- c) la scelta del Presidente e del Segretario e la constatazione della regolarità dell'Assemblea;
- d) resoconto della discussione e il testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della maggioranza ottenuta da ciascu na;
- e) qualunque dichiarazione di cui si chieda l'inserzione.

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro e deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da uno o più condomini a tale scopo delegati dall'Assemblea e deve rimanere a disposizione dei condomini presso l'amministratore nei successivi quindici giorni.

La comunicazione delle deliberazioni ai condomini assenti, a' sensi dell'art. 1137 c.c., deve farsi dall'amministratore al domicilio dichiarato a norma del precedente art. 5.

Copia conforme del verbale deve essere rilasciata dall'amministratore al condomino che ne faccia richiesta, entro cinque giorni dalla richiesta stessa, col solo rimborso delle spese.

Attribuzioni - L'Assemblea delibera sulla nomina del consiglio dei condomini o dell'amministratore, sul compenso di quest'ultimo; sul rendiconto di gestione dell'anno precedente; sul bilan

cio preventivo; sull'ammontare del fondo comune, sulle opere di manutenzione straordinaria; sulle norme alle quali tutti i condomini debbono attenersi a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato delle cose comuni e del decoro dell'edificio; inoltre su ogni altro eventuale argomento riguardante amministrazione, conservazione e godimento delle cose comuni.

Libri e documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo e consuntivo, devono essere posti a disposizione dei condomini, per ogni opportuno controllo, nei cinque giorni precedenti l'Assemblea ordinaria, presso l'amministratore.

Obbligatorietà delle deliberazioni - Le deliberazioni prese dall'Assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzianti e per gli assenti, salvo il diritto di opposizione nei casi previsti dall'art. 1137 del c.c. secondo comma.

RESERVE E SPESE DELLA SOCIETA' COSTRUTTRICE -

La Società costruttrice si riserva i seguenti diritti:

- a) cambiare destinazione - salvo che per gli alloggi - e tutte le unità immobiliari ancora invendute, senza alcuna esclusione entro i limiti posti dalle vigenti leggi;
- b) eseguire i lavori, trasformazioni o modifiche in ogni porzione d'immobile non venduto ivi comprese parti ed impianti condominiali; utilizzando a tal fine, per temporaneo deposito di materiali o altra provvisoria occorrenza, spazi, loca

- li e passaggi condominiali;
- c) nell'eventualità prevista dal precedente paragrafo b), il diritto di modificare la quotazione millesimale delle varie unità immobiliari, riportata nella tabella allegata e di utilizzare per i necessari allacciamenti la rete di fognatura, le canalizzazioni per la energia elettrica, per il telefono, per il citofono; l'impianto di termosifono, dell'acqua, del gas, ecc.;
- d) installare nelle diverse parti - anche condominiali, del fabbricato, tubi per condutture idriche, elettriche, telefoniche, di scarico o simili;
- e) installare all'esterno dell'edificio, anche con eventuale ancoraggio alla facciata, ma in modo che non arrechino disturbo diretto e sensibile alle finestre ed ai balconi, canne fumarie, condotte d'aria e simili;
- f) apporre, o cedere l'autorizzazione ad apporre, insegne pubblicitarie anche luminose sul tetto o coperture ed all'esterno dell'edificio, in quest'ultimo caso purché non arrechino disturbo diretto e sensibile alle finestre ed ai balconi;
- g) amministrare il condominio sino al 31 dicembre 1975, far parte del consiglio di condominio sino a che non siano state vendute tutte le unità immobiliari e assumere i due portieri;
- h) percepire, a titolo di compenso per l'amministrazione di cui al paragrafo g) un importo pari al 6% (sei per cento) dello
- 

arricchire complessivo di tutte le spese sostenute, ivi compreso quelle di riscaldamento;

- 1) permutare una parte della zona condominiale destinata a verde con il lotto "D" - attualmente di proprietà comunale e già destinato alla edilizia scolastica, secondo la convenzione 9 novembre 1964 n. 52278/A di repertorio Municipale, registrata a Milano, Atti privati, il 29 luglio 1965 al n. 25600-Serie A - al fine di soddisfare la necessità del Comune di Milano di realizzare una scuola nell'ambito del quartiere.

Detta permuta potrà essere effettuata anche con la cessione gratuita da parte della Società venditrice di una superficie superiore a quella del menzionato lotto "D".

TABELLE MILLESIMALI

EDIFICIO A1

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	1	1	0.630	0.414	1.210
"	"	2	1.244	0.807	1.485
"	"	3	1.244	0.807	1.485
"	"	4	1.484	1.186	1.310
"	"	5	2.314	1.860	4.591
"	"	6	1.804	1.444	1.310
"	"	7	1.664	1.330	2.935
"	"	8	2.264	2.148	2.910
"	"	9	1.534	1.686	2.179

DESTINAZIONE	SCALA	INT.	A	B	C
Alloggio	1	10	2.694	2.956	2.687
"	"	11	0.444	0.483	0.457
"	"	12	2.854	3.133	2.687
"	"	13	2.714	2.977	3.142
"	"	14	2.634	3.293	3.463
"	"	15	2.564	3.592	3.089
"	"	16	1.394	1.950	1.269
"	"	17	1.394	1.950	1.269
"	"	18	2.794	4.322	4.658
"	"	19	1.404	2.171	1.673
"	"	20	1.664	2.571	1.682
"	"	21	1.984	3.367	2.254
"	"	22	1.514	2.334	2.946
"	"	23	1.744	2.956	2.661
"	"	24	1.704	2.893	2.701
"	2	1	1.574	1.026	2.350
"	"	2	0.590	0.394	1.249
"	"	3	1.194	0.782	1.563
"	"	4	1.664	1.330	2.935
"	"	5	1.664	1.330	2.935
"	"	6	1.294	1.037	1.446
"	"	7	1.664	1.330	2.936
"	"	8	1.294	1.037	1.031
"	"	9	1.664	1.330	2.889



DESTINAZIONE	SCALA	INT.	A	B	C
Alloggio	2	10	1.294	1.037	1.031
"	"	11	1.544	1.464	1.719
"	"	12	1.544	1.464	1.719
"	"	13	2.714	2.977	3.142
"	"	14	2.854	3.133	2.687
"	"	15	0.444	0.483	0.561
"	"	16	2.694	2.956	2.687
"	"	17	0.444	0.483	0.561
"	"	18	2.694	2.956	2.687
"	"	19	2.684	2.951	3.142
"	"	20	2.854	3.133	2.640
"	"	21	1.394	1.950	1.269
"	"	22	1.394	1.950	1.269
"	"	23	1.394	1.950	1.269
"	"	24	1.394	1.950	1.269
"	"	25	1.664	2.571	1.682
"	"	26	1.404	2.171	1.367
"	"	27	1.404	2.171	1.367
"	"	28	1.664	2.571	1.682
"	3	1	1.194	0.782	1.563
"	"	2	1.194	0.782	1.563
"	"	3	1.194	0.782	1.679
"	"	4	1.444	0.940	2.435
"	"	5	2.344	1.886	3.858

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	3	6	1.294	1.037	1.031
"	"	7	1.294	1.037	1.031
"	"	8	1.764	1.412	1.786
"	"	9	1.564	1.485	1.718
"	"	10	1.394	1.325	2.571
"	"	11	2.714	2.977	3.142
"	"	12	2.854	3.133	2.687
"	"	13	0.474	0.519	0.561
"	"	14	2.694	2.956	2.687
"	"	15	2.754	3.029	3.068
"	"	16	1.764	1.941	2.298
"	"	17	1.394	1.950	1.269
"	"	18	1.394	1.950	1.319
"	"	19	1.394	1.950	1.319
"	"	20	1.394	1.950	1.319
"	"	21	1.664	2.678	1.682
"	"	22	1.404	2.171	1.281
"	"	23	1.404	2.171	1.576
"	"	24	1.664	2.678	1.682
"	"	25	1.704	2.893	2.701
"	"	26	1.744	2.956	2.591
"	"	27	1.744	2.956	2.591
"	"	28	1.554	2.634	2.696
"	"	29	1.984	3.367	2.789



<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	3	30	1.744	2.956	2.662
"	"	31	1.704	2.893	2.702
"	4	1	1.874	1.780	1.874
"	"	2	1.874	1.780	1.874
"	"	3	2.944	3.232	3.495
"	"	4	2.824	3.107	3.216
"	"	5	0.444	0.483	0.551
"	"	6	2.544	2.795	2.586
"	"	7	0.444	0.483	0.561
"	"	8	2.434	2.675	2.586
"	"	9	2.795	3.071	2.582
"	"	10	2.764	3.034	2.450
"	"	11	1.394	1.950	1.358
"	"	12	1.394	1.950	1.290
"	"	13	2.074	2.905	1.976
"	"	14	2.654	3.713	2.178
"	"	15	1.664	2.678	1.682
"	"	16	1.404	2.171	1.281
"	"	17	1.404	2.171	1.281
"	"	18	1.754	2.713	1.646
"	5	1	1.834	1.785	1.797
"	"	2	2.024	1.920	2.986
"	"	3	2.794	3.071	2.582
"	"	4	2.954	3.248	2.769

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	5	5	0.844	0.931	0.735
"	"	6	0.714	0.780	0.988
"	"	7	0.914	0.998	1.463
"	"	8	1.974	2.467	1.646
"	"	9	2.314	2.896	2.746
"	"	10	2.084	2.921	1.854
"	"	11	2.584	3.613	3.157
"	"	12	1.804	2.792	1.812
"	"	13	1.404	2.171	1.319
"	"	14	2.294	3.543	2.603
"	"	15	1.704	2.893	2.702
"	"	16	1.744	2.956	2.591
"	"	17	1.744	2.956	2.541
"	"	18	1.744	2.956	2.541
"	"	19	2.324	3.947	4.074
Ufficio 1	4	1-2-3	3.530	2.288	9.255
" 1 bis	"	4	4.970	3.209	
" 2	"	5	2.460	1.944	16.842
" 2 bis	"	6	3.440	2.717	
" 2	5	7-8	6.030	4.826	6.285
" 6	3	9-10	2.490	3.056	
Box	-	1	0.280	0.140	-
"	-	2	0.280	0.140	-
"	-	3	0.280	0.140	-



DESTINAZIONE	SCALA	INT.	A	B	C
Pox	-	4	0.280	0.140	-
"	-	5	0.280	0.140	-
"	-	6	0.280	0.140	-
"	-	7	0.280	0.140	-
"	-	8	0.280	0.140	-
"	-	9	0.280	0.140	-
"	-	10	0.280	0.140	-
"	-	11	0.280	0.140	-
"	-	12	0.280	0.140	-
"	-	13	0.940	0.470	-
"	-	14	0.420	0.210	-
"	-	15	0.380	0.190	-
"	-	16	0.630	0.315	-
"	-	17	0.630	0.315	-
"	-	18	0.380	0.190	-
"	-	19	0.380	0.190	-
"	-	20	0.380	0.190	-
"	-	21	0.380	0.190	-
"	-	22	0.380	0.190	-
"	-	23	0.380	0.190	-
"	-	24	0.380	0.190	-
"	-	25	0.410	0.205	-
"	-	26	0.210	0.105	-
"	-	27	0.210	0.105	-

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Box	-	28	0.210	0.105	-
"	-	29	0.210	0.105	-
"	-	30	0.210	0.105	-
"	-	31	0.210	0.105	-
"	-	32	0.210	0.105	-
"	-	33	0.210	0.105	-
"	-	34	0.210	0.105	-
"	-	35	0.210	0.105	-
"	-	36	0.210	0.105	-
"	-	37	0.210	0.105	-
"	-	38	0.210	0.105	-
"	-	39	0.210	0.105	-
"	-	40	0.210	0.105	-
"	-	41	0.210	0.105	-
"	-	42	0.470	0.235	-
Garage	-	E	13.135	6.550	-

EDIFICIO A2

Alloggio	6	1	2.184	2.065	3.465
"	"	2	1.864	1.765	2.292
"	"	3	0.934	1.030	1.393
"	"	4	0.674	0.738	1.050
"	"	5	0.784	0.858	0.825
"	"	6	3.054	3.352	2.217
"	"	7	2.624	2.878	2.985

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	6	8	2.254	2.812	2.776
"	"	9	1.814	2.268	1.671
"	"	10	2.544	3.551	3.110
"	"	11	2.044	2.858	1.811
"	"	12	2.254	3.480	2.705
"	"	13	1.384	2.139	1.354
"	"	14	1.774	2.744	1.648
"	"	15	2.254	3.825	3.973
"	"	16	1.734	2.940	2.727
"	"	17	1.734	2.940	2.727
"	"	18	1.734	2.940	2.463
"	"	19	1.694	2.877	2.804
"	7	2	1.314	1.058	2.257
"	"	3	1.034	0.832	2.095
"	"	4	1.324	1.063	1.206
"	"	5	1.344	1.084	1.498
"	"	6	0.684	0.549	0.943
"	"	7	1.324	1.063	1.278
"	"	8	1.194	1.127	1.079
"	"	9	1.404	1.330	1.572
"	"	10	2.614	2.873	3.310
"	"	11	2.884	3.170	3.045
"	"	12	0.734	0.811	0.705
"	"	13	2.344	2.576	2.605

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>JNT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	7	14	0.394	0.436	0.467
"	"	15	1.604	2.001	1.682
"	"	16	2.604	3.645	2.750
"	"	17	2.034	2.842	1.958
"	"	18	1.364	1.914	1.720
"	"	19	1.364	1.914	1.354
"	"	20	1.714	2.649	1.575
"	"	21	1.334	2.130	1.652
"	"	22	1.384	2.139	1.652
"	"	23	1.634	2.522	1.630
"	8	1	-	-	-
"	"	2	1.204	0.787	1.449
"	"	3	1.204	0.787	1.449
"	"	4	1.204	0.787	1.665
"	"	5	1.324	1.063	1.278
"	"	6	1.324	1.063	1.278
"	"	7	1.564	1.259	3.653
"	"	8	1.324	1.063	1.402
"	"	9	1.524	1.444	1.525
"	"	10	1.524	1.444	1.525
"	"	11	2.644	2.910	2.808
"	"	12	2.834	3.112	2.566
"	"	13	0.424	0.462	0.570
"	"	14	2.674	2.935	2.518



<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	8	15	0.424	0.462	0.570
"	"	16	2.394	2.634	2.518
"	"	17	2.624	2.878	2.828
"	"	18	2.844	3.128	2.567
"	"	19	1.364	1.914	1.683
"	"	20	1.364	1.914	1.212
"	"	21	1.364	1.914	1.233
"	"	22	1.364	1.914	1.212
"	"	23	1.634	2.522	1.630
"	"	24	1.364	2.103	1.652
"	"	25	1.364	2.103	1.652
"	"	26	1.634	2.522	1.630
"	"	27	1.694	2.877	2.804
"	"	28	1.734	2.940	2.463
"	"	29	1.944	3.293	3.235
"	"	30	1.544	2.618	2.774
"	"	31	1.734	2.940	2.463
"	"	32	1.734	2.940	2.463
"	"	33	1.694	2.877	2.804
"	9	1	1.204	0.787	1.747
"	"	2	1.204	0.787	1.449
"	"	3	1.204	0.787	1.449
"	"	4	1.204	0.787	1.449
"	"	5	1.564	1.259	2.952

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	9	6	1.324	1.063	1.278
"	"	7	1.564	1.259	2.962
"	"	8	1.324	1.063	1.278
"	"	9	1.564	1.259	2.962
"	"	10	1.324	1.063	1.278
"	"	11	1.564	1.259	2.962
"	"	12	1.324	1.063	1.278
"	"	13	1.524	1.444	1.672
"	"	14	1.524	1.444	1.672
"	"	15	2.524	2.878	2.779
"	"	16	2.844	3.128	2.567
"	"	17	0.424	0.462	0.619
"	"	18	2.674	2.935	2.519
"	"	19	0.424	0.462	0.570
"	"	20	2.674	2.935	2.518
"	"	21	2.624	2.878	2.828
"	"	22	2.844	3.128	2.567
"	"	23	1.364	1.914	1.283
"	"	24	1.364	1.914	1.283
"	"	25	1.364	1.914	1.283
"	"	26	1.364	1.914	1.283
"	"	27	1.634	2.522	1.630
"	"	28	1.364	2.108	1.652
"	"	29	1.364	2.108	1.652



<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	9	30	1.634	2.522	1.630
"	10	1	1.204	0.787	1.449
"	"	2	1.204	0.787	1.449
"	"	3	1.204	0.787	1.807
"	"	4	1.324	1.063	1.273
"	"	5	1.564	1.259	2.962
"	"	6	1.324	1.063	1.278
"	"	7	1.564	1.259	2.961
"	"	8	1.324	1.063	1.278
"	"	9	2.304	1.844	4.903
"	"	10	1.324	1.063	2.022
"	"	11	1.524	1.444	1.525
"	"	12	1.524	1.444	1.525
"	"	13	2.624	2.878	2.828
"	"	14	2.844	3.128	2.567
"	"	15	0.424	0.462	0.570
"	"	16	2.674	2.935	2.553
"	"	17	0.444	0.483	0.570
"	"	18	2.674	2.935	2.553
"	"	19	2.674	2.935	3.163
"	"	20	2.874	3.154	2.854
"	"	21	2.964	3.253	3.836
"	"	22	1.364	1.914	1.283
"	"	23	1.364	1.914	1.283

DESTINAZIONE	SCALA	INT.	A	B	C
Alloggio	10	24	1.364	1.914	1.283
"	"	25	1.364	1.914	1.283
"	"	26	1.844	2.585	2.251
"	"	27	1.634	2.522	1.630
"	"	28	1.354	2.108	1.652
"	"	29	1.364	2.108	1.652
"	"	30	1.634	2.522	1.630
"	"	31	1.694	2.877	2.804
"	"	32	1.734	2.940	2.463
"	"	33	1.734	2.940	2.463
"	"	34	1.544	2.618	2.810
"	"	35	1.944	3.293	3.108
"	"	36	3.004	5.096	4.773
Ufficio	3	11-12	3.903	2.516	5.450
"	4	13	1.160	0.747	1.907
"	5	14-15	2.500	3.060	6.285
Negozio	2	6	12.550	6.265	3.284
"	11	7	2.580	1.280	1.908
Box	-	1	0.280	0.140	-
"	-	2	0.280	0.140	-
"	-	3	0.280	0.140	-
"	-	4	0.280	0.140	-
"	-	5	0.280	0.140	-
"	-	6	0.280	0.140	-



<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Box	-	7	0.250	0.140	-
"	-	8	0.280	0.140	-
"	-	9	0.280	0.140	-
"	-	10	0.280	0.140	-
"	-	11	0.280	0.140	-
"	-	12	0.280	0.140	-
"	-	13	0.280	0.140	-
"	-	14	0.280	0.140	-
"	-	15	0.280	0.140	-
"	-	16	0.280	0.140	-
"	-	17	0.280	0.140	-
"	-	17a	0.400	0.200	-
"	-	18	0.270	0.135	-
"	-	19	0.410	0.205	-
"	-	20	0.410	0.205	-
"	-	21	0.410	0.205	-
"	-	22	0.410	0.205	-
"	-	23	0.410	0.205	-
"	-	24	0.410	0.205	-
"	-	25	0.410	0.205	-
"	-	26	0.410	0.205	-
"	-	27	0.410	0.205	-
"	-	28	0.410	0.205	-
"	-	29	0.410	0.205	-

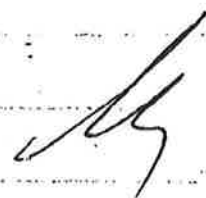
<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Box		30	0.410	0.205	-
"		31	0.410	0.205	-
Magazzino	7	1	4.970	2.485	-
"	10	2	0.960	0.480	-
Garage		B	16.195	8.080	-
<u>EDIFICIO B</u>					
Alloggio	11	1	1.194	1.127	0.895
"	"	2	0.954	0.900	1.067
"	"	3	0.504	0.480	0.772
"	"	4	1.294	1.251	1.582
"	"	5	1.274	1.211	1.253
"	"	6	1.274	1.211	1.559
"	"	7	0.500	0.489	0.737
"	"	8	1.274	1.211	1.460
"	"	9	1.014	0.962	0.885
"	"	10	1.694	1.863	1.770
"	"	11	1.744	1.920	1.572
"	"	12	2.854	3.575	3.584
"	"	13	2.784	3.476	3.239
"	"	14	2.815	3.512	2.807
"	"	15	2.744	3.423	2.659
"	"	16	2.814	3.512	2.807
"	"	17	2.744	3.423	2.845
"	"	18	2.874	3.544	2.807

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	11	19	2.704	3.382	2.806
"	"	20	2.724	3.403	2.648
"	"	21	0.430	0.551	0.533
"	"	22	2.724	3.403	2.648
"	"	23	0.430	0.551	0.533
"	"	24	2.834	3.544	2.611
"	"	25	2.814	3.512	2.578
"	"	26	1.344	2.077	2.065
"	"	27	1.324	2.046	1.752
"	"	28	1.324	2.046	1.752
"	"	29	1.994	3.081	2.330
"	"	30	0.904	1.392	1.421
"	"	31	0.904	1.392	1.421
"	"	32	2.634	4.069	3.205
"	12	1	0.504	0.405	0.987
"	"	2	1.194	0.955	2.036
"	"	3	0.944	0.754	1.479
"	"	4	1.194	0.955	1.655
"	"	5	1.014	0.962	1.116
"	"	6	1.294	1.231	1.755
"	"	7	0.734	0.693	0.983
"	"	8	1.294	1.231	1.790
"	"	9	0.814	0.775	0.983
"	"	10	1.274	1.211	1.461

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	12	11	1.014	0.962	1.755
"	"	12	1.814	1.988	1.729
"	"	13	1.814	1.988	1.489
"	"	14	2.834	3.544	2.610
"	"	15	2.814	3.512	2.578
"	"	16	2.724	3.403	2.648
"	"	17	0.430	0.551	0.538
"	"	18	2.724	3.403	2.648
"	"	19	0.430	0.551	0.538
"	"	20	2.834	3.544	2.610
"	"	21	2.814	3.512	2.578
"	"	22	2.634	4.069	3.205
"	"	23	0.904	1.392	1.421
"	"	24	0.904	1.392	1.421
"	"	25	2.634	4.069	3.205
"	13	1	0.944	0.754	1.478
"	"	2	1.194	0.955	1.655
"	"	3	0.504	0.405	0.987
"	"	4	1.194	0.955	1.655
"	"	5	0.504	0.405	0.987
"	"	6	1.194	0.955	1.654
"	"	7	0.944	0.754	1.479
"	"	8	1.194	0.955	1.654
"	"	9	1.014	0.962	0.885

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	13	10	1.274	1.211	1.460
"	"	11	0.814	0.776	0.983
"	"	12	1.294	1.231	1.790
"	"	13	0.734	0.693	0.983
"	"	14	1.294	1.231	1.755
"	"	15	1.014	0.952	0.884
"	"	16	1.804	1.983	1.499
"	"	17	1.804	1.983	1.635
"	"	18	2.834	3.544	2.610
"	"	19	2.814	3.512	2.619
"	"	20	2.724	3.403	2.648
"	"	21	0.430	0.551	0.538
"	"	22	2.724	3.403	2.648
"	"	23	0.430	0.551	0.538
"	"	24	2.834	3.544	2.610
"	"	25	2.814	3.512	2.619
"	"	26	2.634	4.069	3.205
"	"	27	0.904	1.392	1.421
"	"	28	0.904	1.392	1.421
"	"	29	2.634	4.069	3.196
"	14	1	0.944	0.754	1.479
"	"	2	1.194	0.955	1.655
"	"	3	0.504	0.405	0.987
"	"	4	1.194	0.955	1.655

DESTINAZIONE	SCALA	INT.	A	B	C
Alloggio	14	5	0.504	0.405	0.987
"	"	6	1.194	0.955	1.655
"	"	7	0.944	0.754	1.479
"	"	8	1.144	0.955	1.655
"	"	9	0.944	0.754	1.479
"	"	10	1.194	0.955	2.059
"	"	11	0.944	0.754	1.479
"	"	12	0.504	0.405	0.987
"	"	13	1.014	0.962	0.885
"	"	14	1.294	1.231	1.755
"	"	15	0.734	0.693	0.983
"	"	16	1.294	1.231	1.816
"	"	17	0.814	0.776	0.983
"	"	18	1.274	1.211	1.460
"	"	19	1.014	0.962	0.885
"	"	20	1.294	1.231	1.755
"	"	21	1.014	0.962	0.885
"	"	22	1.014	0.962	1.326
"	"	23	0.500	0.489	0.871
"	"	24	1.804	1.983	1.670
"	"	25	1.804	1.983	1.742
"	"	26	2.834	3.544	2.610
"	"	27	2.814	3.512	2.619
"	"	28	2.724	3.403	2.647



<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	14	29	0.430	0.551	0.538
"	"	30	2.724	3.403	2.745
"	"	31	0.430	0.551	0.538
"	"	32	2.834	3.544	2.805
"	"	33	2.814	3.512	2.619
"	"	34	2.844	3.549	3.695
"	"	35	2.894	3.617	3.151
"	"	36	2.634	4.069	3.196
"	"	37	0.874	1.345	1.420
"	"	38	0.874	1.345	1.420
"	"	39	1.994	3.081	2.703
"	"	40	1.344	2.077	2.105
Ufficio 7	11	16	1.500	1.393	2.332
"	"	17	1.230	1.125	0.846
Negozi 4 A	"	8	7.490	3.735	3.527
" 4 B	"	9	8.880	4.430	3.528
" 5 A	"	10	11.980	5.980	5.447
" 5 B	"	11	11.440	5.710	5.447
" 7 A	"	12	2.180	1.080	2.106
" 7 B	"	13	4.250	2.115	3.076
" 6	"	14	9.080	4.530	4.108
Box	"	1	0.310	0.155	-
"	"	2	0.310	0.155	-
"	"	3	0.310	0.155	-

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Box	-	4	0.310	0.155	-
"	-	5	0.310	0.155	-
"	-	6	0.310	0.155	-
"	-	7	0.310	0.155	-
"	-	8	0.310	0.155	-
"	-	9	0.310	0.155	-
"	-	10	0.310	0.155	-
"	-	11	0.310	0.155	-
"	-	12	0.310	0.155	-
"	-	13	0.310	0.155	-
"	-	14	0.310	0.155	-
"	-	15	0.310	0.155	-
"	-	16	0.310	0.155	-
"	-	17	0.310	0.155	-
"	-	18	0.310	0.155	-
"	-	19	0.440	0.220	-
"	-	20	0.440	0.220	-
"	-	21	0.440	0.220	-
"	-	22	0.440	0.220	-
Magazzino 1	12	3	2.010	1.005	-
Garage	-	A	21.005	10.485	-

EDIFICIO C

Alloggio	20	1	0.524	0.426	0.603
"	"	2	1.014	0.811	0.825



<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	20	3	0.944	0.754	1.725
"	"	4	0.944	0.754	1.652
"	"	5	0.944	0.754	1.800
"	"	6	1.064	1.009	2.244
"	"	7	1.064	1.009	1.919
"	"	8	0.524	0.504	1.066
"	"	9	1.064	1.009	2.065
"	"	10	1.054	1.009	1.830
"	"	11	1.054	1.009	1.830
"	"	12	1.064	1.009	1.830
"	"	13	1.064	1.009	1.631
Negozio ⁸	20	17	7.050	3.515	6.430
" ¹	"	18	17.880	8.930	7.563
Garage	-	C	11.895	5.930	-

EDIFICIO D

Alloggio	15	1	-	-	-
"	"	2	1.174	0.945	1.854
"	"	3	2.074	1.665	3.438
"	"	4	1.174	0.945	2.064
"	"	5	1.774	1.428	2.901
"	"	6	1.204	1.143	1.680
"	"	7	1.194	1.127	1.417
"	"	8	2.124	2.013	2.402
"	"	9	1.194	1.127	1.501

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	15	10	1.814	1.718	1.993
"	"	11	1.214	1.332	2.289
"	"	12	1.204	1.327	1.854
"	"	13	2.144	2.358	3.398
"	"	14	1.204	1.327	2.042
"	"	15	1.834	2.019	2.871
"	16	1	2.074	1.665	3.476
"	"	2	1.174	0.945	2.042
"	"	3	2.124	2.013	2.602
"	"	4	1.194	1.127	1.454
"	"	5	2.144	2.358	3.359
"	"	6	1.204	1.327	2.042
"	17	1	1.774	1.428	2.901
"	"	2	1.184	0.950	2.289
"	"	3	1.814	1.718	2.079
"	"	4	2.124	2.013	2.684
"	"	5	1.124	1.059	1.954
"	"	6	2.384	2.262	3.119
"	"	7	1.834	2.019	2.890
"	"	8	2.144	2.358	3.429
"	"	9	1.134	1.248	1.932
"	"	10	2.414	2.654	3.193
"	18	1	1.834	1.739	2.997
"	"	2	2.124	2.013	3.357



<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Alloggio	18	3	1.194	1.127	1.854
"	"	4	1.854	2.040	3.025
"	"	5	2.144	2.358	3.337
"	"	6	1.204	1.327	1.853
"	19	1	1.194	1.127	1.963
"	"	2	2.124	2.013	3.476
"	"	3	1.194	1.127	1.854
"	"	4	1.204	1.143	2.227
"	"	5	1.204	1.327	1.962
"	"	6	2.144	2.358	3.437
"	"	7	1.204	1.327	1.994
"	"	8	1.214	1.332	2.227
Negozio 9 A	19	15	3.922	1.945	3.353
" 9 B	"	16	5.652	2.815	4.963
Box	-	1	0.240	0.120	-
"	-	2	0.240	0.120	-
"	-	3	0.240	0.120	-
"	-	4	0.240	0.120	-
"	-	5	0.240	0.120	-
"	-	6	0.240	0.120	-
"	-	7	0.240	0.120	-
"	-	8	0.240	0.120	-
"	-	9	0.240	0.120	-
"	"	10	0.240	0.120	-

<u>DESTINAZIONE</u>	<u>SCALA</u>	<u>INT.</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
Box	-	11	0.240	0.120	-
"	-	12	0.240	0.120	-
"	-	13	0.240	0.120	-
"	-	14	0.240	0.120	-
"	-	15	0.240	0.120	-
"	-	16	0.240	0.120	-
"	-	17	0.240	0.120	-
Garage	-	D	15.175	7.582	-

TEATRO

Negozi	3 C	-	3	2.600	1.290	1.970
"	3 B	-	4	1.270	0.625	1.413
"	3 A	-	5	2.660	1.320	2.827
"	10 A	-	6	2.700	1.340	2.580
"	10 B	-	7	2.700	1.340	1.908
Box	-	-	1	0.280	0.140	-
"	-	-	2	0.280	0.140	-
"	-	-	3	0.280	0.140	-
"	-	-	4	0.280	0.140	-
"	-	-	5	0.280	0.140	-
"	-	-	6	0.390	0.195	-
"	-	-	7	0.390	0.195	-
"	-	-	8	0.560	0.280	-
"	-	-	9	0.340	0.170	-
"	-	-	10	0.130	0.065	-

DESTINAZIONE	SCALA	INT.	A	B	C
Poz.	-	11	0.110	0.075	-
"	-	12	0.150	0.075	-
"	-	13	0.150	0.075	-
"	-	14	0.150	0.075	-
"	-	15	0.200	0.100	-
			1.000.---	1.000.---	1.000.---

Copia autentica libera conforme all'originale
per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, addì 10. 1. 75



Galizia